



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Costituzione, organizzazione e disciplina della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante “*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

CONSIDERATO che, in attuazione del comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 2025 n. 40, è stato istituito, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

nell'ambito del CdR 2 "Casa Italia", il capitolo 318, denominato "*Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari Straordinari alla ricostruzione*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d'emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del 16 settembre 2022 sono stati estesi anche al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per 12 mesi;

VISTO l'articolo 8-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha prorogato fino al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2025, n.116, recante "*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 14, che ha prorogato il termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 che ha dichiarato - per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2026 - lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino, e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia ed ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 13 aprile 2026 con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le Regione Marche, si è proceduto alla nomina a dell'ing. Stefano Babini quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della citata legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale prevede che, con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura;

VISTO l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che ha previsto che *“gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata fino al 31 dicembre 2026.”*

CONSIDERATO che il personale di cui al citato comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 continuerà a operare fino al 31 dicembre 2026 in assoluta continuità con la gestione emergenziale per le attività di rientro in ordinario e che tali attività, in forza della dichiarazione dello stato di ricostruzione, devono raccordarsi con le attività proprie della struttura commissariale prevista dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40;

CONSIDERATO che il personale non dirigenziale della Regione Marche continuerà a operare fino al 31 dicembre 2026 in assoluta continuità con la gestione emergenziale per le attività di rientro in ordinario e che tali attività, in forza della dichiarazione dello stato di ricostruzione, devono raccordarsi con le attività proprie della struttura commissariale prevista dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTA la nota del Segretario Generale della Regione Marche del 22 giugno 2026, prot. 0869674, che autorizza il Commissario straordinario ing. Stefano Babini ad avvalersi, per tutte le attività commissariali, del personale di cui al citato comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 e del proprio personale non dirigenziale;

VISTA la nota del 24 giugno 2024, prot. n. 879423, con la quale il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022 ha trasmesso al Dipartimento Casa Italia la proposta concernente la costituzione e l'organizzazione della Struttura di supporto al Commissario medesimo;

ACQUISITO il concerto del Capo del Dipartimento Casa Italia sulla proposta del Commissario straordinario;

DECRETA

Articolo 1

(Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40 è istituita la Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel seguito "Struttura commissariale Alluvione Marche 2022" alle dirette dipendenze del Commissario straordinario.

2. La Struttura commissariale Alluvione Marche 2022 ha durata coincidente con il permanere dello stato di ricostruzione nei territori. Il Commissario straordinario può, con propria ordinanza, procedere allo scioglimento anticipato della struttura.

3. La Struttura ha sede ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, 9 e dispone di una sede operativa ad Ascoli Piceno presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma Marche 2016, in via della Cardatura.

Articolo 2

(Compiti della Struttura commissariale)

1. La Struttura commissariale Alluvione Marche 2022 assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, ovvero:

a) svolge funzioni di segreteria tecnica della Cabina di coordinamento istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 2025, n. 40;

b) supporta il Commissario per la definizione di un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

- c) supporta il Commissario per la definizione della programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi;
- d) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche, supporta il Commissario nella ricognizione e nell'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;
- e) supporta il Commissario nel coordinamento degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore;
- f) coordina, secondo le indicazioni del Commissario, la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
- g) coordina, secondo le indicazioni del Commissario, la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, e compresi nel piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici;
- h) segue e monitora lo stato di avanzamento della ricostruzione, individua le principali criticità emerse e prospetta soluzioni;
- i) cura la gestione della contabilità speciale intestata al Commissario, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità della ricostruzione;
- j) svolge ogni altra attività di supporto necessaria al Commissario straordinario.

Articolo 3 (Organizzazione della Struttura commissariale)

1. La Struttura si articola in due Uffici di livello dirigenziale non generale i cui coordinatori sono individuati tra gli appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali, in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 40 del 2025.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono articolati come segue:
 - a. Ufficio I - Area Amministrativa - cui spettano, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2 del presente decreto, compiti: di segreteria tecnica; di supporto per la definizione del piano generale, per la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi; di cura della gestione della contabilità speciale intestata al Commissario, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità della ricostruzione.
 - b. Ufficio II - Area Tecnica - cui spettano, sulla base dell'articolo 2 del presente decreto, funzioni: di supporto al Commissario nella ricognizione e nell'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, nel coordinamento della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico; di coordinamento per la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico; di monitoraggio dello stato di avanzamento della ricostruzione; di individuazione delle principali criticità riscontrate e di definizione delle possibili soluzioni.

3. Alla Struttura è assegnato un contingente di personale non dirigenziale pari a 20 unità. Le predette unità di personale sono individuate tra il personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato di pubbliche amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali, ivi compreso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Marche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

4. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del supporto di strutture in-house all'amministrazione centrale dello Stato, anche ai fini dell'esercizio di servizi specialistici finalizzati alle attività istruttorie in seno ai procedimenti di ricostruzione privata e delle attività proprie della centrale unica di committenza, nonché dei servizi di natura informatica relativamente alla gestione dei processi e del monitoraggio della ricostruzione privata e pubblica. Il Commissario può anche acquisire sul mercato i medesimi servizi attraverso le ordinarie procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli oneri di cui al presente comma sono a carico della contabilità speciale a lui intestata.

5. Nelle more dell'assegnazione del personale di cui al comma 3 e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura commissariale è formata dal personale di cui al comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, nonché del personale non dirigenziale della Regione Marche, del quale il Commissario straordinario è stato autorizzato ad avvalersi, senza ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti e finanziati dal citato decreto-legge.

6. I commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo trovano completa applicazione a partire dal 1° gennaio 2027 a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 5, comma 2.

Articolo 4 (Trattamento economico)

1. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

2. Nelle previsioni della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, il trattamento economico del personale di cui all'articolo 3, comma 3, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto, è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 5 (Oneri)

1. Per l'anno 2026 non sono previsti oneri per la costituzione e il funzionamento della struttura di supporto come disciplinata dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

2. A partire dall'annualità 2027, per le spese di funzionamento si provvederà, con successivo provvedimento, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, che confluiranno nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f), della medesima legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Nello Musumeci